

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del Reg. Data 01-02-18

Oggetto: CONFERMA REGOLAMENTAZIONE A TRAFFICO LIMITATO DEL=
LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN SCHEGGINO CAPOLUOGO.

L'anno duemiladiciotto, addì uno del mese di febbraio alle ore 16:00, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale di Scheggino si é riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

=====

PAOLA AGABITI	SINDACO	P
FABIO DOTTORI	ASSESSORE	A
MIRAGGIO ERNESTO	ASSESSORE	P

=====

Assume la presidenza la Sig.ra PAOLA AGABITI in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario del Comune ROBERTA ISIDORI
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare in ordine all'oggetto.

=====

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce la Zona a Traffico Limitato un' "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";
- che l'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) prevede che "i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";
- che le attuali disposizioni, che disciplinano le zona a traffico limitato nel Comune di Scheggino-Capoluogo necessitano di aggiornamenti e di modifiche;

PRESO ATTO delle esigenze dei cittadini e dei titolari delle attività commerciali insite all'interno della Z.T.L. di Scheggino capoluogo, nonché della vocazione turistica dell'area del centro storico e della necessità di preservare e tutelare le aree destinate al transito pedonale;

ATTESO che è volontà dell'amministrazione comunale accogliere per quanto possibile le esigenze manifestate dai cittadini di e dagli operatori commerciali del territorio, allo stesso tempo ottemperando all'interesse pubblico di tutela dell'arredo urbano e della sicurezza della circolazione nel centro storico;

TENUTO CONTO delle ordinanze sindacali inerenti tutte le disposizioni di obbligo e di prescrizione presenti nel Comune di Scheggino-Capoluogo ad oggi emanate;

VISTI gli articoli 7, commi 1, 8, 9, 10, 11 e 158 comma 1 del Decreto Legislativo 30/4/92 n. 285 "Nuovo codice della strada";

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 69, del 18.08.2017, con la quale veniva istituita una zona a traffico limitato, in via sperimentale sino al 31.12.2017, nelle seguenti Vie di Scheggino - capoluogo:

- Via di borgo dal numero civico 34 all'incrocio con Via Valcasana;
- Via Valcasana dall'incrocio con Via di Borgo all'incrocio con Via Capolaterra;
- Via Capolaterra;
- Via di Spoleto dall'incrocio con la SR 209 Valnerina al numero civico 43 .

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento ha avuto esito positivo, avendo consentito una più efficace regolamentazione della viabilità all'interno del centro abitato del capoluogo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000, del Responsabile dell'Area Vigilanza e della Responsabile dell'Area Contabile;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. Di confermare la zona a traffico limitato istituita con D.G.C. n. 69, del 18.08.2017, nelle seguenti Vie di Scheggino - capoluogo:

- Via di Borgo dal numero civico 34 all'incrocio con Via Valcasana;

- Via Valcasana dall'incrocio con Via di Borgo all'incrocio con Via Capolattera;
- Via Capolattera;
- Via di Spoleto dall'incrocio con la SR 209 Valnerina al numero civico 43.

2. Di confermare la seguente disciplina per l'accesso ed il transito all'interno della zona a traffico limitato:

Per accedere e circolare nella zona a traffico limitato occorre munirsi di permesso permanente o di permesso temporaneo, rilasciati dal Comune di Scheggino. Il permesso permanente o temporaneo devono essere esposti sul veicolo in maniera ben visibile ed esibiti a richiesta degli organi di controllo. I permessi permanenti ed i permessi temporanei sono personali e sono rilasciati a persone fisiche. Nel caso di società, le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei sono rilasciati al rappresentante legale. In caso di accertato abuso, l'autorizzazione permanente o il permesso temporaneo saranno ritirati. I permessi permanenti hanno durata annuale, corrispondente all'anno solare, fatta salva la possibilità di disporre per necessità amministrative, scadenze diverse o proroghe. I permessi permanenti ed i permessi temporanei sono rilasciati nel rispetto della normativa fiscale, fatta eccezione per quelle connesse con l'espletamento di funzioni istituzionali.

Possono essere autorizzati a transitare e/o sostare, ove consentito, nella zona a traffico limitato:

1. I ciclomotori a tre o più ruote, i motoveicoli e gli autoveicoli delle persone residenti nelle zone interessate; ai residenti, o proprietari di immobile, non titolari di autovettura propria, potrà essere rilasciato un permesso ad un autoveicolo intestato a terza persona purchè, previa autocertificazione dell'interessato e controfirmata dal proprietario del veicolo stesso, ne venga dichiarato l'uso esclusivo. Ai cittadini proprietari di immobile, non residenti nella zona a traffico limitato, potrà essere rilasciato un solo permesso di transito e sosta (anche con più targhe inserite) con le caratteristiche simili a quelle dei residenti, ma con una barra diagonalmente impressa, solo se proprietari di immobili ad uso abitativo o ad uso autorimessa, a condizioni che l'immobile non sia affittato a terze persone. Per i cittadini affittuari di immobili ricompresi nella z.t.l. non residenti anagraficamente, provvisti di contratto regolarmente registrato, sarà rilasciato solo il permesso di transito per carico e scarico, massimo minuti 20, valido fino alla scadenza del contratto stesso. Coloro che risultano possessori di autorimessa o area privata nella z.t.l. potranno accedervi previo ottenimento di apposito permesso rilasciato dall'ufficio di Polizia Locale;
2. I veicoli utilizzati per i servizi di assistenza domiciliare a favore di cittadini residenti. Potranno essere rilasciati permessi per periodi determinati previa apposita domanda corredata da idonea documentazione attestante il diritto al rilascio, da rivalutare ad ogni rinnovo. Chi svolge attività di assistenza domiciliare in forma professionale o volontaria, debitamente auto-certificata, potrà usufruire di un permesso temporaneo per un periodo massimo di mesi sei rinnovabile.
3. I titolari di attività produttive e artigianali, nonché gli artigiani che effettuano operazioni all'interno della Z.T.L. ed i mezzi adibiti all'approvvigionamento dei cantieri edili situati nella z.t.l., potranno accedere e sostare all'interno della Z.T.L. muniti di apposito permesso, rilasciato dal Comune, di durata massima corrispondente a quella del lavoro da effettuare o del cantiere autorizzato, limitatamente alle operazioni di carico e scarico dei materiali, ovvero alle altre attività lavorative necessarie all'esecuzione delle opere del

- cantiere. Gli stessi avranno l'obbligo di esporre il permesso sul mezzo autorizzato.
4. Le ditte che hanno la sede legale in ztl e che svolgono attività artigianale o professionale (idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami e del settore edile in generale, agenzie ecc.), per le quali si rende necessaria la disponibilità del mezzo nelle immediate vicinanze per il trasporto di attrezzature attinenti allo svolgimento dell'attività stessa dovranno munirsi di apposito permesso permanente o temporaneo;
 5. Gli addetti al trasporto di valori e preziosi potranno accedere in prossimità dell'esercizio che ne richiede il servizio, muniti dell'apposito permesso rilasciato dal titolare dell'esercizio stesso, che potrà richiederlo ed ottenerlo dall'Ufficio di Polizia Municipale;
 6. I clienti delle attività ricettive, presenti all'interno della Z.T.L. , ai quali, al fine di tutelare la ricettività turistico-alberghiera presente nel centro storico, potrà essere concessa la possibilità di accedere nelle ZTL e sostare nella zona in cui ha sede l'attività stessa limitatamente per le operazioni di carico e scarico dei bagagli, muniti di apposito permesso temporaneo rilasciato direttamente dall'attività ricettiva. Gli albergatori, titolari di attività ricettiva potranno richiedere all'Ufficio Polizia Municipale del Comune apposito blocco contenente permessi plurimi, da rilasciare ai propri clienti regolarmente registrati, limitatamente al periodo di soggiorno; tali permessi consentiranno esclusivamente le operazioni di carico e scarico dei bagagli con sosta massima sulla pubblica via non superiore a quindici minuti. I titolari dell'attività ricettiva dovranno trattenere il permesso degli ospiti all'atto della partenza degli stessi e rilasciare la ricevuta fiscale o la fattura che avranno validità di permesso di transito fino all'uscita dalla ZTL.
 7. I veicoli recanti a bordo persone invalide, muniti di specifico contrassegno, i quali potranno transitare e sostare nei luoghi ove non rechino intralcio o pericolo per la circolazione solo nel caso in cui le apposite aree siano già occupate. Nel caso di veicoli transitanti con contrassegno invalidi, ma senza l'invalido a bordo, per raggiungere il luogo in cui si trova la persona invalida titolare del contrassegno per essere prelevata o accompagnata, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alla Polizia Locale.
 8. I mezzi pubblici o di pubblico interesse (taxi, n.c.c. ecc.) in attività di servizio potranno accedere liberamente nella ZTL. Le caratteristiche pubbliche o di pubblico interesse dei mezzi dovranno risultare dai documenti di circolazione e dalle insegne permanenti stampate sui veicoli. Detti mezzi, potranno effettuare soste limitate al tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio per il quale hanno avuto necessità di accesso alla Z.T.L.;
 9. Le autovetture di partecipanti a cortei funebri;
 10. Le autovetture di medici di medicina generale (medici di famiglia), purchè muniti di contrassegno di "medico in visita domiciliare" esposto sul parabrezza anteriore del veicolo. La stessa disposizione viene estesa anche ai medici veterinari;
 11. I mezzi dell'Ufficio Postale, addetti al ritiro ed alla distribuzione della posta ed i veicoli appartenenti alle agenzie private che svolgono la medesima attività potranno transitare ed effettuare brevi fermate evitando, se non per giustificato motivo (telegrammi ecc.), il passaggio nelle aree pedonali;
 12. Gli autoveicoli al servizio di ogni ufficio pubblico (uff. finanziari, uff. giudiziari, scuole ecc) che potranno sostare in zone specificatamente indicate nel permesso;
 13. Gli uffici privati e di pubblico interesse (associazioni di categoria, assicurazioni, studi ecc.) potranno usufruire di permessi per l'accesso in ZTL a condizioni che abbiano la

- propria sede legale all'interno della ZTL e che il veicolo sia intestato alla ditta o associazione;
14. I fornitori di prodotti alimentari facilmente deperibili (latte e derivati, carni, pesce, surgelati, verdure fresche, pane, farina, pasticceria, pasta fresca e similari) potranno richiedere un permesso per effettuare operazioni di rifornimento delle attività site all'interno della ZTL, comprovandone, preventivamente, la necessità improrogabile all'Ufficio di Polizia Municipale;
 15. Le ditte che hanno la sede legale in ztl e che svolgono attività artigianale o professionale (idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami e del settore edile in generale, agenzie ecc.), per le quali si rende necessaria la disponibilità del mezzo nelle immediate vicinanze per il trasporto di attrezzature attinenti allo svolgimento dell'attività stessa.
 16. I velocipedi;
 17. I veicoli destinati a servizi di polizia, delle ambulanze, dei vigili del fuoco, dei mezzi di soccorso, nonché dei veicoli in servizio di pubblico interesse.

4. Di precisare che per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge, alle circolari e regolamenti vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale.

5. Di rimandare a successiva ordinanza sindacale la puntuale disciplina degli accessi e della circolazione sulle suddette vie a traffico limitato, nel rispetto della disciplina sopra individuata.

6. Di stabilire che il rilascio dei permessi per l'accesso alla zona a traffico limitato verrà effettuato dall'Ufficio Vigilanza del Comune di Scheggino e sarà soggetto al pagamento dei relativi diritti, pari ad € 10,00, a permesso.

7. Di rimandare ad eventuale successivo atto la individuazione di tariffe per il rilascio e / o il rinnovo di permessi permanenti e temporanei per l'autorizzazione all'accesso ed al transito all'interno della zona a traffico limitato.

8. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Vigilanza gli adempimenti conseguenti.

9. Di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000.

=====
Parere favorevole di regolarità tecnica:
Il Resp.le Area Vigilanza
Ass. Fabio Dottori

Parere favorevole di regolarità contabile:
Il Resp.le Area Contabile
Dott.ssa Roberta Guidi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to PAOLA AGABITI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 08-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 08-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

(x) E' stata affissa all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal 08-02-18 al 23-02-18 per 15 giorni consecutivi al Prot. N. 82 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

(x) E' stata trasmessa con lettera n. 614, in data 08-02-18 ,ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 19-02-2018

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000));

() dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESP.LE DEL SERVIZIO